LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 35

Transito dei sali. Divieto del trasporto di sale dai luoghi non soggetti a monopolio in quelli che vi sono soggetti

Il transito dei sali, nel territorio del Regno soggetto a monopolio, e' permesso alle condizioni e con le cautele stabilite col regolamento.

I sali non possono essere trasportati dal territorio del Regno non soggetto a monopolio in altri luoghi soggetti al monopolio senza autorizzazione dell'Amministrazione.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Prima — Monopolio del sale
Titolo	V — Tutela preventiva del monopolio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-35-transito-dei-sali-divieto-del-trasporto-di-sale-dai-luoghi-non/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it